

STATUTO

SANTU SIDORU SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARDARA CA VIA MINCIO 2

Numero REA: CA - 296829

Codice fiscale: 03777780929

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto numero 46479/19320	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Sardara la Società cooperativa	
denominata "Santu Sidoru Società cooperativa agricola".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi	
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere	
prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso	
per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
mutualità senza fini di speculazione privata e si propone, quale	
scopo mutualistico principale, quello di ottenere per i propri soci	
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma	
associata di terreni e aziende agricole.	
La cooperativa persegue altresì lo scopo di assicurare la migliore	
valorizzazione delle produzioni agricole dei soci, nonché la	
tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei	
soci produttori agricoli, attraverso la fornitura agli stessi di	

beni e servizi volti allo sviluppo delle rispettive imprese agricole.

La Cooperativa intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, come disciplinati dalla specifica normativa del codice civile.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 03 aprile 2001 n° 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle attività indicate all'articolo 2135 del Codice

	Civile e sue modifiche ed integrazioni, comprese tutte le attività	
	connesse.	
	A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, in parti-	
	colare, la cooperativa, anche fruendo dei benefici previsti per	
	il settore agricolo dalle leggi in vigore regionali, nazionali e	
	comunitarie, intende svolgere:	
	- la gestione e coltivazione associata, mediante mezzi di proprietà	
	dei soci e/o della cooperativa, di terreni nelle disponibilità	
	della medesima cooperativa e/o degli stessi soci;	
	- la produzione e trasformazione di legname;	
	- l'attività di florovivaismo, anche forestale;	
	- la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, tra-	
	sformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti	
	orticoli, zootecnici, viticoli, enologici, delle olive e dei	
	cereali, eventualmente anche conferiti dai soci;	
	- l'attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio	
	rurale e forestale, compresa l'attività di agriturismo;	
	- la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo	
	delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici	
	periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltiva-	
	zione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla	
	selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove	
	varietà, ecc.;	
	- la trasformazione fondiaria ed agraria per l'impianto di vigneti,	
	culture ortofrutticole, seminate, silvocolturali;	

	- l'acquisto, l'affitto, l'acquisizione in gestione in qualsiasi	
	forma da privati o da Enti pubblici, di terreni allo scopo di	
	coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo e/o fo-	
	restale;	
	- la fornitura dei servizi finalizzati alla gestione,	
	all'incremento, alla trasformazione, alla manipolazione, con-	
	servazione, commercializzazione, valorizzazione e tutela dei	
	terreni e delle produzioni agricole;	
	- l'esecuzione di lavorazioni agrarie, anche meccaniche e di	
	trattamenti sui terreni e sulle colture, anche conto terzi:	
	- l'acquisto anche collettivo di fertilizzanti, fitofarmaci,	
	attrezzature, macchinari e altri beni e servizi necessari per la	
	razionale conduzione delle superfici coltivate e/o per	
	l'ottimizzazione della produttività della Cooperativa;	
	-la promozione e la diffusione dell'utilizzo di macchine ope-	
	ratrici, attrezzi agricoli e altri mezzi, attrezzature, stru-	
	mentazioni meccaniche e/o agricole, tecniche e informatiche e di	
	nuova tecnologia anche al fine di realizzare attività didattica	
	e sperimentale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	

comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, o subordinata al rilascio di autorizzazioni nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi

o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, in possesso dei mezzi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono altresì ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 2522 comma 2 del Codice Civile, possono essere soci anche le società semplici.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che

	esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell’articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro graduale inserimento nell'impresa con	
	particolare riguardo all’adeguamento agli standard produttivi e	
	qualitativi, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale,	
	nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione	
	al momento dell’ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio	
	e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	

	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento del socio	
	nelle attività della Cooperativa;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi	
	della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di ammi-	
	nistrazione anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso	
	o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio	
	di amministrazione, nel libro dei soci.	

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni del rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare, in conformità al presente Statuto e all'apposito Regolamento, predisposto dal CDA ed approvato dall'Assemblea;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno a conferire la propria opera e/o i beni/servizi per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- f) le ulteriori informazioni definite nel regolamento citato alla

	precedente lettera b);	
	g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente	
	statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile,	
	se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la	
	sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei	
	soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di	

amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo

	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa	
	alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento	
	della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio	
	è diverso da persona fisica.	

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle

	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio	
	del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente	
	liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	
	di cui ai successivi articoli 13 e 14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla	
	data del decesso del <i>de cuius</i> , dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo	
	e terzo comma, del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai	
	successivi articoli 13 e 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il	
	proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi degli	
	articoli 13 e 14.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	

	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende	
	il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione	
	del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di	
	amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b),	

c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative

trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 200.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci sulle azioni

	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) l'eventuale costituzione di riserva divisibile costituita dall'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, relativamente alla distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da soprapprezzo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	- a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo	

	criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione;	
	- i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero	
	di voti da essi portati;	
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione	
	al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci coo-	
	peratori;	
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte non potrà	
	essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a	
	quello stabilito per gli altri soci;	
	- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo	
	dei componenti del consiglio di amministrazione.	
	Oltre che nei casi previsti come inderogabili dalla legge, i soci	
	sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo	
	di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle	
	quote di emissione delle quote di sovvenzione o di ammissione a	
	semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data	
	di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentieri, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale	
	acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	

	Società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992,	
	n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
	soci non cooperatori nella misura massima prevista per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun Socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo i criteri di ripartizione previsti in apposito regolamento.

In caso di conferimenti di prodotti agricoli, in sede di redazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione propone il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti nell'esercizio dai soci, che viene determinato definitivamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio.

La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito,

in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo a distribuzione di ristorni in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, nel rispetto dell'articolo 2545sexies del codice civile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio, destina gli utili e delibera sulla copertura delle perdite;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del consiglio di amministrazione;
- ~~d)~~ procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti~~+~~
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;

	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dello statuto;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01;	
	j) approva gli eventuali ulteriori regolamenti che disciplinano i	
	differenti aspetti procedurali e tecnici funzionali alla	
	gestione (adesione, organizzazione del lavoro, conferimenti	
	ecc);	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo, se nominato	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	m) delibera sull'eventuale stato di crisi aziendale;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal consiglio di amministrazione, con	

	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso	
	da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con	
	lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica o con	
	altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla	
	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di	
	controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se no-	

	minato, siano presenti ovvero informati della riunione.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del	
	successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della	
	società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori	

persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti da apposito regolamento o come deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-

	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto	
	al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore	
	o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'organo	
	di controllo se nominato o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I coltivatori diretti, siano essi proprietari, titolari di diritti	
	reali o affittuari, che siano soci cooperatori, possono - ai sensi	
	dell'articolo 7 della legge n. 127 del 1971 - delegare per iscritto	
	anche un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo	
	grado che non sia socio cooperatore, purché compartecipe	
	nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire	
	all'Assemblea con diritto anche di essere eletto dall'Assemblea	
	alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse	
	fino alla loro scadenza. Tuttavia il venir meno della qualità di	
	compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola comporta la	
	decadenza dalla carica nel solo caso in cui non rimangano una	
	maggioranza di soci cooperatori quali membri del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro	

legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a

	soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia	
	scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche	
	Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato	
	dalla legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo	
	2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, de-	
	terminandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega .	
	Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione

	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In	
	caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede	
	la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori	
	ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che,	
	per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il	

Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari

cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso,

	alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche	
	l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente	
	deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Le eventuali controversie relative a diritti disponibili con-	
	cernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e	
	quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci e	
	tra la società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di	
	un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera arbitrale e	
	di Conciliazione della Cooperazione oppure in base alla procedura	
	di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto	
	nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,	
	scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se	
	promosse da amministratori e da componenti dell'organo di con-	
	trollo (se nominato) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte	
	tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come	
	prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di	
	questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali,	
	secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n° 5 dell'anno 2003,	

nominati con le modalità di cui al successivo art.44, salvo che

non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di

questa clausola arbitrale:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la

società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori,

liquidatori, o componenti dell'organo di controllo, se no-

minato.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le

categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 200.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si

tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di

cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore

e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del

41 di 44

	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore	
	al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	

59.		
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando	
	criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se	
	verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devo-	
	luzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili	
	e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi	
	dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	

44 di 44